

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNARDINETTI, ZUGNO, SAMMARTINO, TRABUCCHI, LISI, DE LUCA e DEL NERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1970

Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette

ONOREVOLI SENATORI. — Il recente provvedimento (legge 18 marzo 1968, n. 313), con il quale è stata riordinata la legislazione pensionistica di guerra, ha apportato sì lievi benefici economici che le giuste aspettative dei congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra sono andate deluse.

La limitata disponibilità dello stanziamento a tal fine disposto, non ha infatti consentito che le pensioni fruita dalla stessa categoria fossero rivalutate su quelle basi di equità fin qui evidenziate dagli interessati, anche in rapporto all'aumento del costo della vita costantemente verificatosi.

Il problema è quindi rimasto insoluto almeno sotto il profilo delle più pressanti esigenze di una categoria costituita, per la massima parte, da persone versanti in condizioni di bisogno, anche per la carenza di quelle disposizioni legislative che dovrebbero assicurare loro determinati benefici di ordine sociale, tra i quali, in primo luogo, l'assistenza medico-farmaceutica.

È poi da considerare la pressante necessità di addivenire alla ormai improcrastina-

bile perequazione tra il trattamento pensionistico diretto e quello indiretto per colmare le evidenti lacune determinatesi nel tempo, senza alcuna plausibile spiegazione.

Infatti, se il trattamento pensionistico di guerra è, come in effetti deve essere, una forma di risarcimento, al quale è obbligata la collettività e, per essa, lo Stato, nei confronti di chi, nella difesa del bene comune, ha subito un danno fisico e di coloro ai quali sia venuto meno, per la morte di un congiunto, l'aiuto economico che questo poteva dare loro, tale principio, sul quale si fonda lo stesso istituto pensionistico, non ha mai trovato concreta attuazione, almeno per quanto si riferisce al descritto particolare settore relativo ai familiari dei caduti.

Tali necessità, più volte esposte al Parlamento, sono state sempre riconosciute valide non mancando altresì, in proposito, la formale espressione della dichiarata volontà di impegnare il Governo alla sollecita concessione dei necessari benefici.

Ciò non è però stato attuato. Occorre quindi porre rimedio alle citate inadem-

pienze, intervenendo con coraggio in nome della giustizia, che non deve più oltre restare, nella materia di che trattasi, una vuota indicazione retorica mai concretamente realizzata.

I congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra, la cui dignitosa pazienza ha forse contribuito al costante accantonamento dei provvedimenti ad essi relativi, non possono più attendere: per la loro età e le loro condizioni di salute, oltre tutto, il numero degli interessati si riduce sempre più, per quella fine, forse desiderata, che pone termine a tante privazioni.

La nostra coscienza non può però ammettere che sia la morte a risolvere tale grave problema.

Per le suesposte fondate ragioni si è predisposto il provvedimento, di seguito più specificatamente illustrato, che prende l'avvio dai disegni di legge, presentati alla Camera e al Senato nella passata legislatura, il cui contenuto economico per la sempre sostenuta mancanza di maggiori disponibilità di finanziamento, non è stato recepito nella legge 18 marzo 1968, n. 313.

Tale disegno di legge si traduce nei seguenti benefici:

a) *Determinazione della base di indennizzo (articolo 1).*

Con l'articolo 1 si provvede all'aggiornamento delle tabelle *G, I, M, O, S* e *T* di cui alla citata legge n. 313 del 1968 partendo dalla perequazione economica del trattamento economico della vedova (tabella *G*) con quello in atto fruito dall'invalido di prima categoria (pensione mensile di lire 40.000).

Conseguentemente, la pensione corrisposta alla vedova inabile — tabella *I* — è prevista in lire 45.000 mentre per i genitori dei caduti i trattamenti mensili relativi sono così proposti (per quanto riguarda i sottufficiali e la truppa):

- lire 20.000 (tabella *M*);
- lire 22.500 (tabella *O*);
- lire 10.000 (tabella *S*);
- lire 11.250 (tabella *T*).

Si tratta, come può constatarsi di cifre invero non prodighe che in raffronto all'at-

tuale costo della vita possono appena consentire un limite di sufficienza.

b) *Assegno di previdenza alle vedove, agli orfani, ai genitori e ai collaterali (articolo 2).*

La proposta rivalutazione dell'assegno di previdenza concesso al verificarsi delle stesse condizioni previste per l'attribuzione dell'assegno in questione agli invalidi di guerra (età o inabilità al lavoro e condizioni di bisogno), consente di rapportare l'assegno stesso alla misura di quello da tempo fruito dagli aventi titolo al trattamento pensionistico diretto, attuando così l'attesa perequazione dell'assegno medesimo fin qui iniquamente distinto nell'entità per le due categorie di pensionati (invalidi di guerra e congiunti dei caduti).

c) *Scala mobile (articolo 3).*

Determinata come precisato la base di indennizzo, si propone l'applicazione della scala mobile, così come avviene per i pensionati dello Stato in virtù della legge n. 324 del 1959.

Ciò per evitare che i trattamenti pensionistici suddescritti siano sottoposti alle eventuali svalutazioni conseguenti all'accresciuto costo della vita.

Data l'esiguità delle pensioni base di che trattasi si è ritenuto opportuno inserire nella periodica rivalutazione anche l'assegno di previdenza previsto per tutte le categorie degli aventi diritto in lire 17.000 mensili.

In merito al congegno per l'applicazione della « scala mobile » si è fatto riferimento a quello operante a favore dei pensionati dello Stato.

L'applicazione di tale congegno non determinerà però, come per gli statali, l'attribuzione di un assegno aggiuntivo di eguale misura per tutti, ma agirà direttamente sulla pensione e sull'assegno per i quali è stata fissata la rivalutazione periodica suddescritta.

Per la pratica attuazione del beneficio stesso sono stati considerati i trattamenti di pensione di cui alle annesse tabelle *G, I, M, O, S* e *T* e l'assegno di previdenza, uguale

all'indice 151,16 determinato per il giugno 1968 dal decreto ministeriale 27 luglio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 29 luglio 1968).

Pertanto a titolo esemplificativo, si precisa che ove dalla media aritmetica degli indici mensili del costo della vita risultasse un aumento percentuale tale da elevare l'indice suindicato da 151,16 a 154,16 la pensione della vedova avrebbe, dal 1° gennaio 1970, un incremento di lire 1.200 mensili, mentre le rivalutazioni pensionistiche dei genitori sarebbero mensilmente di lire 600 o di lire 300, a seconda che i medesimi siano in possesso della pensione normale o di quella ridotta (tabella M e tabella S).

Gli assegni di previdenza avrebbero, invece, un aumento di lire 510 mensili.

d) *Aumento di integrazione per il genitore* (articolo 4).

L'aumento di integrazione proposto trova fondamento nella constatata esistenza di analogo provvedimento già introdotto nella legislazione pensionistica di guerra dalla legge 9 novembre 1961, n. 1240, a favore degli invalidi di prima categoria per la moglie a carico.

Il beneficio in questione che risponde, oltre tutto, ad evidenti motivi di umanità e di giustizia, non verrà ad incidere notevolmente sul bilancio dello Stato, dato che i genitori dei caduti e dei dispersi in guerra, in atto conviventi, risultano essere poche migliaia.

e) *Assegno di incollocazione alle vedove* (articolo 5).

Tale beneficio introdotto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, viene finora concesso agli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava che risultino disoccupati per circostanze ad essi non imputabili.

L'assegno in questione non è cumulabile con l'assegno di previdenza nè con l'indennità di disoccupazione.

La proposta estensione del beneficio di che trattasi alle vedove di guerra trova fondamento giuridico nella legge 2 aprile 1968, n. 482, la quale stabilisce e disciplina il collocamento obbligatorio al lavoro di alcune

categorie di cittadini tra cui gli invalidi e le vedove di guerra.

Pertanto, tale originaria posizione analogica non può non avere il medesimo effetto valutativo nel campo della legislazione pensionistica di guerra.

La concessione dell'assegno di incollocazione alle vedove dei caduti risponde quindi ad un evidente criterio di giustizia e non può essere motivo di preoccupazione sotto il profilo della valutazione della relativa spesa da sostenere, atteso che le vedove di età inferiore ai cinquantacinque anni e non occupate sono certamente ben poche.

L'onere complessivo corrispondente al beneficio stesso è peraltro destinato ad estinguersi entro un termine relativamente breve, dato che il suindicato limite di età sarà presto raggiunto anche dalle vedove più giovani.

f) *Trattamento pensionistico alle orfane e alle sorelle coniugate* (articolo 6).

Per il beneficio in questione, peraltro ampiamente illustrato nella motivazione della sentenza n. 53, pronunciata dalla Corte costituzionale in data 21 marzo 1969, è proposta l'estensione alle orfane di guerra per evidenti motivi di equità.

g) *Decorrenza dei benefici* (articolo 7).

La decorrenza dei miglioramenti economici di cui agli articoli 1, 2 e 5 è stata fissata dal 1° gennaio 1969.

h) *Copertura finanziaria* (articolo 8).

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, è stato calcolato in lire 25 miliardi quasi interamente riferito all'aumento tabellare.

Deve però tenersi conto che l'onere stesso è destinato a ridursi notevolmente nei prossimi anni in relazione alla diminuzione sempre più notevole del numero dei pensionati, la maggior parte dei quali sono ormai in età avanzata e, in specie i circa 200.000 genitori dei caduti.

Per le fonti di copertura della spesa in questione riteniamo possibile utilizzare le economie realizzabili per l'evidenziata costante riduzione numerica dei titolari di pensioni di guerra indirette, nonché l'incremento naturale delle imposte dirette e indirette.

Mentre consideriamo di avere così assolto al dovere imposto dall'articolo 81 della Costituzione, siamo altresì certi di avere offerto alla competenza del Governo la possibilità di provvedere alla copertura finanziaria della spesa in questione, anche per mezzo di altre fonti più idonee rispetto a quelle da noi indicate.

Onorevoli senatori, questo nostro disegno di legge, il cui fine è quello di attuare come già detto, l'ormai indifferibile perequazione tra le categorie dei pensionati di guerra nonché — ovviamente — quello di consentire un più aderente adeguamento delle pensioni indirette all'attuale realtà sociale ed economica, sottoponiamo alla vostra partico-

lare attenzione, per la necessaria ed urgente adozione di quell'indispensabile provvedimento costituente un atto di indubbia giustizia riparatrice nei riguardi dei congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra.

Infatti, giova ripeterlo, le condizioni di vita di tale benemerita categoria, non sono state purtroppo — fin qui — concretamente valutate dalla comunità, nonostante l'impegno, certamente già assunto, di assolvere, nei confronti della stessa, un indiscutibile debito di riconoscenza; condizioni di vita che non possono essere ancora avulse dal progresso economico nazionale, senza aggiungere al dolore e alle rinunce di tanti genitori e di tante vedove di guerra, per la maggior parte trascinantisi in una triste vecchiaia, lo sconforto di un abbandono immeritato ed ingiustificabile.

Questa è la nostra speranza, fondata sulla comprensione e sulla unanime sensibile solidarietà, nel chiedere la vostra approvazione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Adeguamento economico tabellare)

Le tabelle *G, I, M, O, S e T*, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

Art. 2.

(Assegno di previdenza alle vedove, agli orfani, ai genitori e ai collaterali)

La misura dell'assegno di previdenza di cui agli articoli 46, 54, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevata a lire 204.000 annue.

Art. 3.

(Scala mobile)

Le pensioni determinate dalle tabelle *G, I, M, O, S e T* e l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 2, saranno ogni anno adeguati al costo della vita secondo l'indice calcolato ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324.

A tal fine, per l'intero anno 1969 le pensioni e l'assegno di cui al primo comma si considerano adeguati al costo della vita già rilevato dall'ISTAT per il periodo 1° luglio 1967 - 30 gennaio 1968, il cui indice, con decreto ministeriale 27 luglio 1968, è stato riconosciuto pari a 151,16.

Per i successivi anni, a decorrere dal 1° gennaio 1970, si calcoleranno in aumento le percentuali di differenza che risulteranno fra l'indice predetto e quello che, ogni anno, verrà rilevato dall'ISTAT secondo le modalità contenute nella citata legge 27 maggio 1959, n. 324.

Art. 4.

(Aumenti di integrazione per il genitore)

Il genitore di cui all'articolo 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313, provvisto di pensione di guerra, ha diritto di conseguire, su do-

manda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 72.000 per la moglie, madre del caduto, che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue.

Art. 5.

(Assegno di incollocamento alla vedova)

Alle vedove di cui all'articolo 42 della legge 18 marzo 1968, n. 313, residenti nel territorio nazionale fornite di pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G, di età inferiore ai cinquantacinque anni compiuti, quando siano incollocate, è concesso un assegno di incollocamento di lire 204.000 annue.

La domanda per conseguire l'assegno di cui al primo comma deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che la vedova sia iscritta nelle liste di collocamento di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e sia effettivamente incollocata per circostanze a lei non imputabili.

Il beneficio di cui al presente articolo non spetta alle vedove iscritte nelle liste sopracitate che siano in godimento di un trattamento normale di quiescenza o di una pensione privilegiata ordinaria eccedente le 80.000 lire lorde mensili.

L'assegno di incollocamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 46 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Alla concessione dell'assegno di incollocamento provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

L'assegno non è dovuto e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste di collocamento e può essere in ogni tempo revocato nella normale sede amministrativa, con decreto del direttore provinciale del tesoro competente, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal giorno in cui sono venute meno le condizioni che hanno determinato la concessione dell'assegno di incollocamento.

Le vedove fruanti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo, qualora si occupino direttamente, di denunciare l'esplicazione di attività lavorativa alla competente Direzione provinciale del tesoro.

Qualora la vedova lasci trascorrere il termine di due mesi dal verificarsi della circostanza di cui al precedente comma, senza effettuare la relativa denuncia, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e, con decreto del direttore provinciale del tesoro, può essere inoltre comminata una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocamento.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono comunicare alle competenti Direzioni provinciali del tesoro l'avviamento al lavoro delle vedove e le denunce di occupazione dalle stesse presentate.

Le somme dovute alle vedove di guerra a titolo di indennità di disoccupazione, escluse le eventuali quote di aggiunta di famiglia, sono trattenute, durante il periodo di concessione dell'assegno stesso, a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versate in conto entrate del Tesoro sull'apposito capitolo senza pregiudizio del beneficio spettante agli interessati in virtù dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Concessione della pensione alle orfane e alle sorelle coniugate)

La condizione di coniugata non è di ostacolo, ove sussistano gli altri requisiti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, alla concessione della pensione di guerra alle orfane e alle sorelle dei militari morti per

causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o dei civili deceduti per i fatti di guerra contemplati negli articoli 9 e 10 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 7.

(Decorrenza dei benefici)

I benefici economici disposti dagli articoli 1, 2 e 5 della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1969; quelli previsti dagli articoli 1 e 2 verranno accordati d'ufficio.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 si provvede con le economie conseguenti la riduzione delle partite di pensione di guerra che si realizzeranno sui relativi specifici capitoli del bilancio dello Stato e con la devoluzione a tale titolo dell'incremento naturale del gettito delle imposte dirette ed indirette.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

VEDOVE ED ORFANI

TABELLA G

Sottufficiali e truppe	L. 480.000
Ufficiali inferiori	» 509.280
Ufficiali superiori	» 531.688
Ufficiali generali	» 541.258

TABELLA I

Sottufficiali e truppe	L. 540.000
Ufficiali inferiori	» 570.240
Ufficiali superiori	» 592.479
Ufficiali generali	» 603.143

GENITORI, COLLATERALI E ASSIMILATI

Pensioni normali

TABELLA M

Sottufficiali e truppe	L.	240.000
Ufficiali inferiori	»	258.240
Ufficiali superiori	»	272.184
Ufficiali generali	»	298.313

TABELLA O

Sottufficiali e truppe	L.	270.000
Ufficiali inferiori	»	286.470
Ufficiali superiori	»	297.928
Ufficiali generali	»	319.676

GENITORI

Pensioni speciali

TABELLA S

Sottufficiali e truppe	L.	120.000
Ufficiali inferiori	»	125.600
Ufficiali superiori	»	129.368
Ufficiali generali	»	136.741

TABELLA T

Sottufficiali e truppe	L.	135.000
Ufficiali inferiori	»	140.400
Ufficiali superiori	»	144.050
Ufficiali generali	»	150.532